

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

CONTRATTO

Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione.

L'anno duemilatredici, addì _____ del mese di _____
in Pescara, alla Via Conte di Ruvo n. 74, presso la sede della Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

T R A

La Regione Abruzzo (codice fiscale 80003170661), rappresentata nel presente atto dal Dott. Giuseppe Bucciarelli, nato a Teramo il 5.2.1957, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale d'Abruzzo, che elegge domicilio per il presente atto presso la sede della Regione Abruzzo in L'Aquila, autorizzato alla stipula del presente atto dalla Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77, di seguito denominata "Committente"

E

la Ditta _____, (Codice Fiscale e Partita IVA n _____), con sede legale in Via _____, in persona del proprio legale rappresentante _____, nato/a ad _____ il _____, di seguito anche denominato "Appaltatore"
di seguito anche congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO

• che con Determina Dirigenziale n. DG/21/____ del _____, è stata aggiudicata definitivamente la procedura negoziata di cottimo fiduciario, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 per l'affidamento del "Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione" alla Ditta _____, corrente in _____, per un prezzo offerto (I.V.A. esclusa) di € _____, come da offerta economica presentata in sede di gara.

Che l'Appaltatore ha successivamente presentato alla committente: a) la cauzione definitiva meglio precisata al successivo art. 11; b). Il certificato di accreditamento ACCREDIA; c) la certificazione comprovante i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; d) il numero di c/c bancario dedicato (art. 3 legge 13.08.2010, n. 136).

Che la Committente ha acquisito in proprio: a) la certificazione di iscrizione della Ditta alla C.C.I.A.A. ove risulta l'oggetto sociale e l'iscrizione per la attività prevista nel presente contratto, nonché la dicitura antimafia di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i. b) il D.U.R.C.

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra rappresentate, addivengono alla stipulazione del presente Contratto ed all'uopo convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.

Art. 2.- Documenti contrattuali ed Allegati al Contratto

Per quanto non espressamente inserito nel presente contratto, nell'applicazione e nell'interpretazione dello stesso occorre fare riferimento sia all'offerta prodotta dall'Appaltatore in sede di gara (che viene data per allegata al presente contratto pur

se non materialmente compiegata allo stesso), sia alla normativa italiana e comunitaria, nonché regionale, sugli appalti pubblici di forniture e servizi.

Art. 3.- Oggetto dell'appalto

La Committente affida all'Appaltatore il Servizio relativo a n. 2 edizioni di un corso finalizzato alla formazione di personale di sanità pubblica per lo svolgimento di audit per medici chirurghi, medici veterinari ed esperti tecnici delle ASL e della Regione, come meglio descritto nella Offerta prodotta dall'appaltatore in sede di gara;

Art. 4. – Decorrenza contrattuale

Il presente Contratto diverrà obbligatorio, efficace ed eseguibile al momento della sottoscrizione.

Art. 5.- Durata dell'appalto e termini di esecuzione

Il presente contratto avrà la durata di mesi sei, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La Committente si riserva la facoltà di cui all'art. 57, comma 5° lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di affidare all'Appaltatore la ripetizione dei servizi in oggetto per ulteriori una o due edizioni del corso;

Art. 6.- Luogo di esecuzione

L'Esecuzione del presente contratto deve avvenire, come previsto dall'Avviso di Gara, in Pescara secondo le modalità specificate in sede di gara.

Art. 7. -Corrispettivo

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto è stabilito in Euro _____ (_____/00) , oltre l'IVA nella misura di legge.

L'importo indicato al capoverso che precede deve intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto. L'Appaltatore, con la corresponsione dell'importo indicato al primo capoverso del presente articolo si intenderà compensato di tutti gli oneri impostigli dalle norme in vigore e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Art. 8.- Modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in unica soluzione, a cura del Servizio Sanità Veterinaria

e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo a conclusione della fornitura, previa presentazione di regolare fattura intestata alla committente che procederà, prima della liquidazione, alla acquisizione del Documento di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

La liquidazione dell'importo avverrà mediante accredito su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato dall'Appaltatore alla riscossione dei proventi derivanti dall'affidamento in oggetto, nel rispetto ed ai sensi della L. 136/2010. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto, le coordinate bancarie ed il CIG dovranno sempre essere indicate sulle fatture.

In caso di DURC negativo, relativo a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applicherà il disposto dell'art. 4, comma 2 del DPR 207/2010, testo in vigore.

Art. 9.- Subappalto

Il subappalto delle attività previste nel presente contratto viene tassativamente escluso.

Art. 10.- Osservanza delle condizioni normative risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

Nell'esecuzione delle attività l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle società prestatrici dei servizi oggetto del Contratto e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono le attività.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dall'ex Ispettorato del Lavoro, la Committente stessa avrà la facoltà di procedere a comunicare all'Appaltatore e se del caso all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata a procederà in tal caso alla sospensione del pagamento del

saldo a prestazione ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'ex Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni di cui sopra l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione Regionale, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

Art. 11.- Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito una cauzione definitiva, della durata di 360 giorni naturali e consecutivi, per un importo pari ad Euro _____ (_____/____) a mezzo di polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ in data _____.

La cauzione definitiva, versata a garanzia della buona esecuzione del contratto e del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, resta vincolata fino a quando, scaduto il contratto, non sia stata liquidata la fattura e definite tutte le eventuali contestazioni e vertenze che fossero in corso tra le parti.

Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a domanda ed a spese dell'Appaltatore, previa dichiarazione del medesimo di non aver altro a pretendere dall'Amministrazione Regionale in dipendenza del contratto.

Art. 12. – Inadempimenti

In caso di accertata e perdurante inadempienza dell'Appaltatore agli obblighi assunti con il presente contratto, la Committente intimerà di provvedere a mezzo di Raccomandata R.R. in un tempo massimo di gg. 15, trascorso inutilmente il quale potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 13. – Risoluzione

Il rapporto contrattuale può essere risolto nei seguenti casi:

sospensione degli adempimenti dell'Appaltatore per fatto imputabile allo stesso;

intervento nei confronti dell'Appaltatore di provvedimento che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; fallimento della Società appaltatrice; cessione di tutto o di parte dell'appalto; esito negativo del D.U.R.C.; mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i.).

La risoluzione porta come conseguenza l'incameramento da parte dell'Amministrazione Regionale della cauzione definitiva di cui al precedente art. 11, a garanzia del proprio credito, salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Con la risoluzione del contratto sorge, per l'Amministrazione Regionale, il diritto di affidare a terzi l'attività in danno dell'Appaltatore.

L'Affidamento avverrà a trattativa privata o entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare i ritardi connessi alla risoluzione del contratto.

L'Affidamento a terzi che dovesse comportare per l'Amministrazione Regionale maggiori oneri, verrà notificato all'Appaltatore inadempiente, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle attività affidate e dell'importo relativo.

All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse potranno essere prelevate da eventuali crediti dell'Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Regionale sui beni dell'Appaltatore.

Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

L'Esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

Art. 15 – Recesso

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la Committente prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica di conformità.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Committente che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa Committente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Committente.

La Committente può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

Art. 16 - Garanzie e riservatezza

L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni in materia di riservatezza.

Non potrà divulgare all'esterno le informazioni, i dati e le notizie in genere di cui

verrà a conoscenza nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Regione.

Art. 17 – Obblighi dell'Appaltatore per effetto della L. 136/2010

A pena la nullità assoluta del contratto è fatto obbligo all'Appaltatore, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., riportando, per ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente procedura.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'Appaltatore si dichiara informato che il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo con sede e domicilio fiscale come indicato nelle premesse di questo stesso atto e che il trattamento dei dati richiesti persegue esclusivamente le finalità di adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto e all'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si dichiara altresì informato che il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici, osservando i principi di correttezza e lealtà al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che i dati richiesti all'Appaltatore sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed amministrativa per cui, una volta acquisiti per le suddette

finalità, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in relazione ad adempimenti obbligatori per legge. L'Impresa può in qualunque momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 19- Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

Art. 20.- Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione del presente Contratto tra la Committente e l'Appaltatore, non componibili in via amichevole, è competente il giudice ordinario del Foro di L'Aquila.

Art. 21 - Spese contrattuali

Le spese, le imposte, le tasse e gli oneri tutti previsti dalla legge per la stipulazione e la registrazione del presente Contratto, o gravanti sulla prestazione oggetto di Contratto, sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'IVA che sarà a carico della Committente. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, in quanto tutte le disposizioni in esso contemplate sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (*cf. art. 5 del DPR 26.04.1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro*). Al fine dell'eventuale registrazione a tassa fissa l'appaltatore dichiara che è sottoposto all'imposta sul valore aggiunto.

Le parti dichiarano di avere perfetta conoscenza degli allegati al presente contratto, ivi compresi quelli dati per allegati al presente contratto pur se non materialmente compiegati allo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Ditta

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

per la REGIONE ABRUZZO

IL DIRIGENTE del SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli